



Roma, 29 gennaio 2020

Audizione Conferenza Unificata

Proposta di definizione del profilo professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

La richiesta di servizi di inclusione scolastica è in costante aumento, con relative difficoltà a rendere esigibile un diritto divenuto soggettivo, nonostante le Sentenze della Corte Costituzionale, della Magistratura ordinaria e amministrativa che si sono succedute nel tempo.

Per far fronte a tale richiesta il sistema ha prodotto risposte spesso frammentate e scomposte, sia dal punto di vista dei servizi resi, in rapporto dialettico quali-quantitativo, sia dal punto di vista dell'omogeneità di condizioni lavorative del personale operante, con particolare riferimento alle condizioni di precarietà del lavoro, di formazione professionale che di applicazione contrattuale.

A conferma del dato di crescita della richiesta di questi fondamentali servizi resi a utenza debole, nel 2019 l'Istat con il report "*L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno*", ha rilevato, come per l'anno scolastico 2017/2018, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione ammontavano a circa 48 mila unità.

La frammentarietà richiamata, accanto all'aumento del numero degli assistiti e del personale educativo, determina chiaramente un'importante disarticolazione dell'erogazione dei servizi che risulta essere disomogenea in tutto il territorio nazionale. Disomogeneità che si articola nella copertura delle ore di assistenza durante il percorso scolastico, nella diverse forme di affidamento dei servizi ad Enti di Terzo Settore (specie Cooperative Sociali) o attraverso erogazione diretta di risorse agli Istituti Scolastici, nella mancanza di uniformità rispetto al profilo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori ivi operanti, con relative ripercussioni sull'inquadramento contrattuale e in linea generale sulla stabilità occupazionale e salariale dovuta anche alla sospensione delle retribuzioni nei periodi di interruzione delle attività scolastiche.

La mancanza di un dispositivo normativo che conferisse l'auspicata omogeneità al servizio ha prodotto dunque la proliferazione di norme e disposizione da parte di Comuni e Regioni molto differenti tra loro che dovrebbero essere ricondotte ad unicità specie dal punto di vista della ricomposizione dei profili professionali, nonché dell'organizzazione ed erogazione del servizio.

Il 12 settembre 2019 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive *al D.Lgs. n. 66/17*, riguardante la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Per quanto attiene la definizione del profilo professionale, il decreto sposta correttamente la competenza presso la Conferenza unificata, dove partecipano anche i Comuni attraverso l'Anci. La Conferenza unificata ora ha il compito di stabilire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della normativa, i

criteri per un riconoscimento professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale di queste lavoratrici e lavoratori.

Alla luce di questi recenti aggiornamenti normativi, non è più rinviabile un pieno riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e la comunicazione.

Tale riconoscimento crediamo debba avvenire in coerenza con la Legge 205/17 e s.m.i.. la quale definisce l'ambito dei servizi in cui deve operare la figura professionale dell'educatore (Comma 594).

Si ritiene quindi opportuno per tali servizi prevedere la qualifica di educatore professionale socio pedagogico e socio-sanitario, salvaguardando le competenze specifiche degli assistenti alla comunicazione (lis, tiflodidattica), ferme restando le diverse competenze con il personale della scuola, in stretta collaborazione fra le diverse componenti del gruppo di lavoro, finalizzato all'inclusione dell'alunno con disabilità.

Al fine di attuare tale definizione professionale e alla luce della richiamata disomogeneità di figure ad oggi impiegate nei servizi di inclusione occorre prevedere una forte salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori ivi operanti.

Tale salvaguardia deve prevedere che i lavoratori, che alla data di entrata in vigore del riconoscimento della figura professionale dell'educatore per tali servizi, hanno svolto l'attività di assistenti all'autonomia e alla comunicazione nei servizi di inclusione scolastica, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, con Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale e/o in possesso di qualifiche regionali inerenti il suddetto servizio, Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze Sociali o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio - pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Acquisiscono inoltre il diritto a continuare ad esercitare la professione coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

Riferimenti normativi

Legge 205/17 (definisce il profilo dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo ed indica i titoli di studio necessari per l'accesso alla professione e gli ambiti in cui si potrà operare.)

Intesa Stato Regioni del 17 aprile 2019 (Fondo per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale 2019);

Corte Costituzionale. Sentenza dell'11 aprile 2019 n. 83 (Il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l'assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato perché strumentale all'erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 (Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 (Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali);

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 e s.m.i. (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2016 n. 275 (Depositata il 16 dicembre 2016, il diritto allo studio e all'educazione degli alunni con disabilità non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali);

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 947 (Legge di stabilità 2016)

Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 181 lettera c punto 8 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione (Accordo del 27 marzo 2015 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute);

Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Legge 8 novembre 2013 n. 128 art. 1 comma 2 lettera b (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

Protocollo d'Intesa per la tutela del diritto alla salute e allo studio per studenti con disabilità del 12 luglio 2012 (Coordinamento degli interventi sanitari e scolastici, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e Disturbi Evolutivi Specifici);

Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 art. 4 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (artt. 7 e 24);

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 139 comma 1 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 13 comma 3 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Decreto del Presidente Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 art. 42 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382